



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 48 / 2025

DEL 27/02/2025

OGGETTO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

PREMESSO che A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) rappresenta e tutela gli interessi dei Comuni associati di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni ed ogni altra istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 03/02/2025 ad oggetto "Rinnovo adesioni ad Enti ed associazioni anno 2025" esecutiva ai sensi di legge, ai sensi della quale veniva stabilito di aderire anche per l'anno 2025 ad A.N.C.I.;

DATO ATTO che A.N.C.I. non ha comunicato eventuali variazioni della quota di iscrizione annuale e che pertanto la stessa risulta invariata rispetto all'anno 2023, componendosi di una parte fissa (€ 217,00 per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 30.000 abitanti) e di una parte variabile (pari ad € 0,17 per ogni abitante risultante dal censimento ISTAT della popolazione residente del 2011) per complessivi € 2.263,53;

VISTO l'art. 32 comma 2 dello Statuto di A.N.C.I. ai sensi del quale il contributo associativo dev'essere versato entro e non oltre il termine del 30 giugno di ogni anno ed è riscosso nelle forme di cui all'art. 270 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali;

Richiamato l'art. 270 del T.U.E.L. ai sensi del quale i contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari dell'ANCI, dell'Upi, dell'aiccre, dell'uncem, della cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere rimosse con ruoli formati ai sensi del D. lgs. 26/02/1999 n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in un'unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo n. 46/1999. Gli Enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO che ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) con sede a Roma in Via dei Prefetti n. 46 ha affidato la riscossione delle quote associative ad Agenzia delle Entrate – Riscossione –

Via Nicolò Giolfino n. 13 – 37133 Verona (VR) che ha emesso avviso acquisito al protocollo dell'Ente con n. 0001782 del 04/02/2025 per l'importo di € 2.263,53, con scadenza 31/03/2025;

EVIDENZIATO, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione, tra le altre, delle spese di cui al punto c) "a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 il quale prevede che la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento delle quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto di appalto;

DATO ATTO che la somma sopra determinata di € 2.263,53 trova copertura al capitolo 10301111130 del bilancio 2024/2026 esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO dell'attestazione inerente la regolarità contributiva mediante DURC INAIL_47589423 del 30/01/2025 con scadenza al 30/05/2025;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 4 del 18/02/2025 , ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.C. n. 136 del 23/12/2024 avente oggetto "Esercizio provvisorio risorse anno 2025. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2025 (art. 163 del d.lgs. n. 267/2000)";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente

autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

EVIDENZIATO come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025 del bilancio finanziario di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2024;

DATO ATTO che trattasi di una spesa necessaria per il funzionamento degli Uffici e dell'Ente e non è sottoposta quindi all'obbligo dei dodicesimi ex art. 163 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, escludente le spese "a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di versare la quota associativa di € 2.263,53 ad ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) con sede a Roma in Via dei Prefetti n. 46 tramite il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione – Via Nicolò Giolfino n. 13 – 37133 Verona (VR) che ha emesso Avviso n. 12212830012830L025000002617 con le modalità di cui all'allegato avviso;
3. di registrare l'impegno contabile derivante al capitolo 10301111130 del bilancio 2024/2026 esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
5. id dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 27/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)